

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1999

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1995

Modifica alla legge 4 agosto 1995, n. 722, per la istituzione
della lotteria annuale di Piedigrotta

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina relativa alle lotterie nazionali ed internazionali è dettata, come noto, dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, così come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, con la quale si stabilisce che ogni anno si possono effettuare al massimo dodici lotterie nazionali ed una internazionale che di anno in anno vengono abbinate a varie manifestazioni. Nel rispetto delle regole dettate da questa normativa esiste quindi una discrezionalità del Ministro delle finanze nella scelta delle manifestazioni da collegare alle varie lotterie indette.

Attraverso questo meccanismo, pertanto, non è detto che una specifica manifestazione - sebbene rappresenti un importante episodio di vita sociale e culturale - veda riconoscersi ogni anno una corrispondente lotteria. Per questo motivo riteniamo necessario ripresentare questa nostra iniziativa di legge che prevede la istituzione di una «lotteria annuale internazionale di Napoli» abbinata alla festa di Piedigrotta.

Si tratta di un disegno di legge da noi presentato sin dal 1989 nella X legislatura (atto Senato 1840), che nel sottolineare l'importanza della festa di Piedigrotta quale momento di autentica partecipazione popolare che unisce la cultura e la tradizione del popolo partenopeo, vuole recuperarla e trasformarla - attraverso la autorizzazione di una specifica lotteria - in strumento agile, adatto a recuperare i fondi necessari al rilancio del ruolo di Napoli come città di storia e di arte.

A tale scopo l'articolo 2 di questa iniziativa di legge prevede che gli utili siano devoluti al comune di Napoli destinando un terzo di tale somma all'organizzazione della festa di Piedigrotta e gli altri due terzi al finanziamento di interventi di restauro e conservazione di beni artistici e culturali napoletani.

Le finalità di promozione turistica e di valorizzazione dell'arte e della cultura, unitamente al fatto che la nostra iniziativa non comporta grossi oneri di spesa per lo Stato, ci fanno ben sperare in un rapido iter di approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A partire dall'anno 1996, è autorizzata l'effettuazione di una lotteria internazionale annuale denominata «Lotteria internazionale di Napoli».

2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, alla «Lotteria internazionale di Napoli» si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni. Essa si aggiunge alle lotterie previste dall'articolo 1 della predetta legge, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

Art. 2.

1. La «Lotteria internazionale di Napoli» è collegata con la «Festa di Piedigrotta», che è caratterizzata dalla sfilata di carri addobbati.

2. Gli utili della lotteria predetta sono devoluti al comune di Napoli e sono destinati per un terzo allo svolgimento ed alla valorizzazione della «Festa di Piedigrotta» e per gli altri due terzi ad opere di conservazione e di restauro dei beni artistici e culturali situati nella città di Napoli.

Art. 3.

1. I biglietti della «Lotteria internazionale di Napoli» possono essere venduti anche all'estero, negli Stati europei ed extraeuropei, nel rispetto delle norme vigenti dello Stato straniero. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nonchè gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro delle finanze alla di-

istribuzione all'estero dei biglietti della «Lotteria internazionale di Napoli».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.